

RAPPORTO

della Commissione della Gestione sul messaggio 4 luglio 1950
concernente alcune modificazioni e completazioni alla legge 12 ottobre
1936 sulla cassa pensioni del corpo insegnante del Cantone Ticino

(del 28 agosto 1950)

Così come per la legge sulla cassa pensione dei magistrati, funzionari ed impiegati dello Stato e del corpo della gendarmeria, il problema generale delle assicurazioni degli stipendi, in seguito al verificarsi di nuove situazioni, porta ad innovare disposizioni diverse sancite nella legge 12 ottobre 1936 sulla cassa pensione dei docenti.

Già in altro rapporto abbiamo detto circa l'assicurazione degli aumenti di stipendio per gli impiegati: le misure proposte dal Consiglio di Stato per gli altri dipendenti statali sono per ragioni analogiche sottoposte al nostro esame, anche per il corpo insegnante.

La Vostra Commissione Vi propone di adottare il messaggio del Consiglio di Stato con alcune modifiche, sulle quali si discuterà durante l'esame degli articoli.

Ritiene inutile la Commissione di ripetere quelle constatazioni d'indole generale che sono contenute nel rapporto sulla cassa pensione degli impiegati dello Stato e dei gendarmi. Si dirà solo che anche per i docenti è prevista la integrazione del carovita in ragione del 40 % dello stipendio assegnato per l'anno scolastico 1947/48, perchè per il corpo insegnante la misura deve avere effetto dal 1.º gennaio 1948. Dal guadagno assicurato risultante dallo stipendio maggiorato del 40 % viene dedotta la quota di coordinazione con l'A.V.S. in franchi 1500.—, come alla proposta del dott. Saxer, colla condizione che in caso di invalidità si abbia concedere una pensione supplementare d'invalidità a valere dal momento del pensionamento sino al giorno in cui il pensionato acquista il diritto alla rendita A.V.S.

Come si è già discusso, con questo sistema è possibile assicurare meno del 40 % previsto risparmiando le tasse ed i contributi d'aumento e parte dei premi ordinari sulla parte che viene defalcata in funzione di coordinamento con l'A.V.S.

Un caso particolare ai docenti è invece l'assicurazione degli aumenti di stipendio ai maestri con più di 40 anni di età.

Per i docenti con meno di 40 anni gli aumenti sono inglobati nello stipendio assicurato a stregua delle disposizioni vigenti. Se non che la legge sulla cassa pensione docenti prevede all'art. 8 che la somma assicurata nell'anno in cui l'assicurato compie i 40 anni di età non è più suscettibile di aumento.

Questa norma che in periodo di stabilità monetaria può essere vantaggiosa, rappresenta ora, in momenti dove è ancora pericolo del rincaro del costo della vita, un'ingiustizia per quei docenti che, avendo oltrepassati i 40 anni, hanno dovuto mantenere assicurato lo stipendio, agli effetti della cassa pensione in base a quelle disposizioni.

Di conseguenza, esiste un divario sensibile tra lo stipendio effettivo e quello assicurato: ancora maggiore è la difficoltà per i docenti che si trovano in condizioni di chiedere il pensionamento.

Di fronte a questa situazione, il Consiglio di Stato, considerato che la pensione non può essere adeguata se lo stipendio assicurato è inferiore a quello effettivo e ritenuto che l'assicurazione di aumenti di stipendio per i docenti anziani aumenta il rischio nei confronti di quelli più giovani, propone di stabilire

una tassa d'aumento progressiva secondo l'età mentre per il datore di lavoro il contributo d'aumento è stabilito in ragione uniforme del cento per cento.

La Vostra Commissione pur condividendo la proposta del Consiglio di Stato opina che non vi debba essere norma restrittiva perchè lo stipendio assicurato non sia più suscettibile di aumento. Ritiene, al riguardo, la Commissione che il semplice differimento del limite d'età da 40 a 50 anni serva a diminuire ma non ad eliminare la palese ingiustizia nei confronti dei docenti più anziani, considerato che lo Stato ha concesso agli impiegati ed ai gendarmi di assicurare alla cassa pensione gli aumenti di stipendi indipendentemente dall'età.

Ciò posto dobbiamo al Gran Consiglio alcune considerazioni sul risanamento della cassa pensioni docenti.

La Commissione avrebbe desiderato che il Consiglio di Stato avesse proposto le misure di risanamento della cassa, concludendo con la fusione delle tre casse esistenti. Le argomentazioni del Governo sono state accolte dalla Commissione della Gestione in modo che si è dovuto far solo il primo passo, colla fusione della cassa pensione degli impiegati con quella dei gendarmi, perchè la situazione della cassa pensione docenti è tale da determinare di posporre la questione del risanamento alle altre che sono inderogabili.

L'adozione delle modificazioni proposte alla legge sulla cassa pensione del corpo insegnante comporterà un altro onere finanziario per lo Stato ed i Comuni. Difficile appare per ora stabilire il nuovo squilibrio tecnico che verrà prodotto nella cassa dai nuovi provvedimenti presi; comunque è desiderio della Commissione che il Consiglio di Stato prese le misure d'urgenza di incorporazione parziale del carovita nel guadagno assicurabile e di coordinamento coll'A.V.S., abbia a proporre, con cortese sollecitudine, quei provvedimenti che reputerà atti ad assestare la cassa.

E' vero che l'introduzione di queste misure avrà anche una ripercussione favorevole sulle finanze della cassa (modificazioni della scala per la tassa di ammissione, introduzione delle tasse d'aumento, nuovo disciplinamento delle indennità alle maestre che si sposano); però la situazione della cassa è e rimane grave. Ora bisogna, pur consentendo la necessaria prudenza, che il Governo prenda quelle misure che del resto sono già in parte esposte nel messaggio per arrivare a sapere quale dovrà essere il contributo di assestamento dello Stato e dei Comuni.

Non è più il caso d'indagare per sapere quali siano state che influirono maggiormente sulla cassa e che non permisero di raggiungere il risanamento, il fatto che desta maggiori preoccupazioni è quello che i pensionamenti annuali superano il limite tollerato dai calcoli tecnici e che difficilmente si possono ridurre.

Passando all'esame dei singoli articoli osserviamo:

Art. 8. — Deve essere modificato perchè è stata tolta la norma di carattere restrittivo che fissa a 50 anni il termine in cui gli stipendi non sono più suscettibili di aumento.

Di conseguenza cade anche il § 1 ed il § 2 diventa § 1.

Art. 13. — Viene modificato il tasso d'interesse dal 5 % al 3.50 %.

Art. 22. — Viene sostituito per ragioni analogiche con gli altri dipendenti dello Stato dall'art. 19 della legge sulla cassa pensioni dei magistrati, impiegati e gendarmi dello Stato. Anche per i docenti vi è la possibilità di chiedere il pensionamento al 65.esimo anno d'età o dopo 40 anni di servizio. Il Consiglio di Stato è di conseguenza invitato a voler proporre le modifiche dell'organico per la fissazione del limite d'età anche per i docenti.

Art. 23 bis. — La Commissione propone di aumentare per ragioni di equità la durata del periodo di pensionamento provvisorio da 12 a 24 mesi. Inoltre deve

essere aggiunto un § riguardante le conseguenze per la Cassa Pensioni del pensionamento amministrativo.

Su questo punto la Commissione è unanime nell'auspicare la messa in atto di questa misura: essa è indubbiamente grave ma è necessario che il Consiglio di Stato, nel suo prudente criterio, possa eliminare dalla scuola gli inetti o coloro che si fossero dimostrati indegni dopo la funzione. Conseguenza del pensionamento d'ufficio è che il pensionato fruirà delle prestazioni della cassa unicamente quando avrà raggiunto le condizioni di cui all'art. 22, e rispettivamente si trova nelle condizioni di salute per richiedere il pensionamento normale. Quando le condizioni suddette non sono raggiunte le prestazioni saranno a carico dello Stato.

Il § è del seguente tenore: « qualora un docente venga amministrativamente posto al beneficio della pensione esso fruirà delle prestazioni della cassa unicamente quando avrà raggiunto le condizioni di cui all'art. 22, e rispettivamente si trova nelle condizioni di salute richieste per il pensionamento normale ».

Va da sè che questa misura viene adottata con il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 28 lett. a). — Il Consiglio di Stato propone l'abrogazione di questo articolo. La Vostra Commissione propone invece il mantenimento argomentando che la diminuzione della pensione per chi si reca all'estero debba influire per evitare manovre speculative.

Art. 45. — La Commissione propone lo stralcio del terzo capoverso che riguarda i depositanti a risparmio i quali devono subire il medesimo trattamento dei membri della cassa pensione.

Art. 64. — La Commissione propone di modificare l'articolo adattandolo alle misure prese nella legge sulla cassa pensioni dei magistrati impiegati e gendarmi nel senso che le trattenute a favore della cassa pensione docenti si faranno anche sullo stipendio in un periodo di 4 anni, coll'eccezione di prolungo per un massimo di 6 anni per i casi speciali, sul quale deciderà il Consiglio di Stato.

Per queste brevi considerazioni la Vostra Commissione Vi propone di approvare il progetto senza apportare delle modificazioni che potrebbero compromettere l'esito dei provvedimenti presi.

Per la Commissione della Gestione:

Olgiati, relatore

Borella A. — Fedele — Janner — Jolli
— Masina, con riserva — Monti —
Verda P.

